



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Pulicò

nr. 9/9/26

✍ Al signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
E, p.c.,

✍ Al signor Presidente del Tribunale

SEDE

Oggetto: Ordine di servizio concernente i termini e le modalità di provvisoria iscrizione delle denunce, querele ed esposti da parte della P.G. e dei privati - Indicazione, sin dalla prima pagina dell'atto, degli elementi essenziali ai fini della corretta iscrizione nei registri e della gestione telematica delle notizie di reato.

Si comunica che questa Procura della Repubblica ha adottato specifiche disposizioni concernenti le modalità di redazione e trasmissione delle denunce, delle querele e degli esposti provenienti dalla polizia giudiziaria e dai soggetti privati, con particolare riguardo alla necessità che gli atti trasmessi all'Ufficio rechino, **sin dalla prima pagina**, in forma chiara, completa e immediatamente leggibile, gli elementi essenziali necessari per la corretta qualificazione della notizia di reato e per la tempestiva iscrizione nei registri di competenza.

L'iniziativa risponde alla necessità di assicurare uniformità, completezza e immediata verificabilità degli atti in ingresso, nonché di consentire la corretta individuazione del registro nel quale procedere all'iscrizione, la tempestiva calendarizzazione dell'affare e la successiva assegnazione e trattazione da parte dei Magistrati.

Tale esigenza assume particolare rilievo nell'attuale fase di **progressiva implementazione del Processo Penale Telematico**, nel cui ambito la corretta strutturazione degli atti e l'immediata accessibilità delle informazioni essenziali costituiscono presupposti indispensabili per la tempestiva acquisizione, registrazione e gestione informatica delle notizie di reato.

La progressiva informatizzazione del procedimento penale richiede, infatti, che i dati necessari alla gestione della notizia di reato siano resi disponibili nell'atto in forma strutturata, univoca e immediatamente riconoscibile, così da poter essere tempestivamente individuati e utilizzati dagli Uffici senza necessità di ricercarli all'interno dell'intero contenuto della denuncia, della querela o dell'esposto.

La corretta redazione dell'atto non costituisce, pertanto, un mero adempimento formale, ma rappresenta una condizione organizzativa funzionale alla tempestività della registrazione, alla corretta individuazione del registro, all'assegnazione dell'affare e alla successiva gestione del procedimento, oltre che alla riduzione dei tempi di lavorazione e del rischio di errori nella fase di acquisizione dei dati.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo la collocazione delle informazioni essenziali **nell'intestazione della prima pagina**, in modo tale da consentirne l'immediata individuazione e lettura, senza



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Puleio

che sia necessario procedere, per la sola acquisizione dei dati necessari alla registrazione, all'esame preliminare dell'intero atto.

Come noto, l'art. 335 c.p.p. impone l'iscrizione della notizia di reato quando essa contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile, in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice, con indicazione, ove risultino, delle circostanze di tempo e di luogo del fatto, nonché l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito quando emergano elementi a suo carico.

Al fine di agevolare la corretta e tempestiva iscrizione degli atti e, nel contempo, di assicurare la piena funzionalità dei sistemi di gestione telematica del procedimento penale, si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità che ciascuna denuncia, querela o esposto trasmesso a questa Procura rechi, **nell'intestazione della prima pagina**, in modo espresso, chiaro, completo e immediatamente leggibile, almeno i seguenti dati:

1. **nome e complete generalità della persona alla quale il fatto è attribuito**, ove conosciute;
2. **indicazione degli articoli di legge che si ritengono astrattamente violati**, con specificazione della fattispecie incriminatrice prospettata;
3. **luogo e data, ovvero periodo di tempo, di ipotizzata commissione del reato**;
4. **complete generalità della persona offesa**.

Qualora il fatto sia attribuito o offenda più persone, dovranno essere indicati, per ciascuna di esse, i relativi dati identificativi, ove disponibili.

La prima pagina dell'atto dovrà essere strutturata in modo tale da consentire la **immediata individuazione dei dati indispensabili per la registrazione della notizia di reato**, evitando che gli stessi risultino esclusivamente dal corpo della narrazione o siano ricavabili soltanto attraverso la lettura integrale dell'atto.

Modalità di immediata registrazione

Gli atti depositati dai soggetti privati che (decorso il termine per l'efficacia previsto nell'allegato ordine di servizio, *v. infra*), risultino privi, nell'intestazione della prima pagina, di uno o più dei dati sopra indicati saranno, in sede di prima valutazione e salva ogni successiva diversa determinazione del Magistrato assegnatario, sottoposti all'attenzione del Procuratore della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla provvisoria registrazione.

In particolare:

- **quando l'atto non consenta di individuare una notizia di reato completa nei suoi elementi essenziali o di apprezzarne l'immediata riconducibilità a una specifica fattispecie**



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Pulia

incriminatrice, la Segreteria competente proporrà al Procuratore della Repubblica, per le sue valutazioni, la provvisoria iscrizione nel registro dei fatti non costituenti reato (Mod. 45);

- quando, invece, il fatto appaia astrattamente riconducibile a un'ipotesi di reato, ma non siano indicate o non risultino sufficientemente individuate le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito, la Segreteria proporrà al Procuratore della Repubblica, per le sue valutazioni, la provvisoria iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti (Mod. 44).

Resta fermo che l'immediata registrazione non preclude la successiva iscrizione nel diverso registro ritenuto corretto qualora, all'esito di un più meditato esame dell'atto o delle integrazioni eventualmente acquisite, emergano gli elementi necessari per procedere alla più aderente qualificazione del fatto-reato.

L'eventuale iscrizione nel Mod. 44 o nel Mod. 45 comporterà la trattazione dell'atto secondo le scadenze temporali proprie della relativa tipologia di registrazione, diverse da quelle applicabili alle denunce complete degli elementi necessari per l'iscrizione nel registro Mod. 21 sin dal momento della loro presentazione, le quali potranno essere immediatamente sottoposte alle ordinarie modalità di valutazione e assegnazione.

Decorrenza dell'efficacia nei confronti dei soggetti privati e fase di osservazioni

Con riferimento agli atti depositati dai soggetti privati, ivi compresi quelli presentati personalmente o per il tramite del difensore, le disposizioni relative all'indicazione, nell'intestazione della prima pagina, degli elementi sopra specificati acquisteranno efficacia decorsi dieci (10) giorni dalla presente comunicazione dell'allegato ordine di servizio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, valutate eventuali osservazioni e suggerimenti.

Il termine è previsto al fine di consentire agli Avvocati e agli altri soggetti interessati di acquisire piena conoscenza delle disposizioni e di adeguare le modalità di redazione e deposito degli atti alle esigenze organizzative dell'Ufficio e alla progressiva implementazione del Processo Penale Telematico.

Decorso il termine di dieci (10) giorni dalla presente comunicazione, in assenza di osservazioni o suggerimenti, ovvero all'esito della loro valutazione da parte del Procuratore della Repubblica, l'ordine di servizio diverrà operativo.

Il Procuratore della Repubblica si riserva, in ogni caso, di esaminare e valutare le eventuali osservazioni o proposte pervenute nel predetto termine, apportando, ove ritenuto opportuno, modifiche, integrazioni o precisazioni al testo prima della sua definitiva operatività.

La previsione di tale fase di interlocuzione è finalizzata a consentire una più efficace condivisione delle modalità organizzative adottate, senza pregiudicare le esigenze di efficienza, uniformità e tempestività cui il presente ordine di servizio è diretto.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Puleio

Resta inteso che il mancato rispetto delle indicazioni contenute nell'ordine di servizio **non incide sulla ricevibilità o sulla validità sostanziale dell'atto**, né determina, di per sé, conseguenze pregiudizievoli sui diritti delle parti, trattandosi di disposizioni di carattere organizzativo finalizzate ad assicurare una più efficiente gestione degli atti da parte dell'Ufficio e la loro tempestiva acquisizione e lavorazione nei sistemi di gestione telematica.

Disposizioni finali

Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulla opportunità e sul comune interesse che le presenti disposizioni siano concretamente recepite nelle modalità di predisposizione e trasmissione degli atti, assicurando che le informazioni essenziali siano **complete, precise, univoche e immediatamente accessibili**.

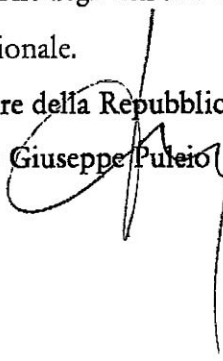
L'osservanza delle presenti indicazioni consentirà di ridurre i tempi di lavorazione degli atti in ingresso, evitare richieste di integrazione meramente formali e assicurare una più tempestiva presa in carico delle notizie di reato, nell'interesse del corretto esercizio dell'azione penale e della complessiva efficienza dell'Ufficio.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, affinché tutti gli interessati possano prenderne conoscenza e conformare per quanto di rispettiva competenza la redazione e la trasmissione degli atti alle disposizioni definitivamente adottate.

Si confida nella consueta collaborazione istituzionale.

Il Procuratore della Repubblica

Francesco Giuseppe Puleio



N. 32/226 Pst. I.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Pulia

ORDINE DI SERVIZIO

Ragusa, 9/9/26

➤ Alla Segreteria competente
per la ricezione delle notizie di reato

➤ Ai Colleghi sostituti procuratori
UFFICIO

Oggetto: Criteri operativi per la prima valutazione e la provvisoria registrazione delle notizie di reato prive dei dati essenziali nell'intestazione della prima pagina.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

rilevata l'esigenza di assicurare uniformità, completezza e immediata verificabilità degli atti in ingresso qualificati come notizie di reato, anche ai fini della implementazione del Processo Penale Telematico e della corretta individuazione del registro di iscrizione e della calendarizzazione della successiva trattazione da parte dei Magistrati;

considerato che l'art. 335 c.p.p. impone l'iscrizione della notizia di reato quando essa contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, con indicazione, ove risultino, delle circostanze di tempo e di luogo del fatto, nonché l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito quando emergano indizi a suo carico;

ritenuto necessario che, sin dalla prima pagina dell'atto trasmesso all'Ufficio, risultino chiaramente gli elementi minimi indispensabili per consentire alla Segreteria una prima valutazione ordinata e coerente con i criteri di iscrizione nei registri di competenza, da sottoporre per le sue valutazioni al Procuratore della Repubblica;

DISPONE

che, a decorrere dalla comunicazione del presente ordine di servizio, la Segreteria competente per la ricezione delle notizie di reato proceda, in sede di prima valutazione, a verificare che l'intestazione della prima pagina di ciascun atto trasmesso all'Ufficio rechi in modo espresso e immediatamente leggibile i seguenti dati:

1. nome e complete generalità della persona alla quale il fatto è attribuito;



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Puleio

2. indicazione degli articoli di legge che si ritengono violati, con specificazione della relativa fattispecie incriminatrice;
3. luogo e data di commissione del reato.

Qualora il fatto sia attribuito a più persone, dovranno essere indicati, per ciascuna di esse, i relativi dati identificativi, ove disponibili.

Le notizie di reato che rechino nell'intestazione della prima pagina i dati sopra indicati saranno, in sede di prima valutazione e salva ogni successiva diversa determinazione, sottoposte all'attenzione del Procuratore della Repubblica, con proposta di registrazione nel registro delle notizie di reato (Mod. 21).

Le notizie di reato che non rechino nell'intestazione della prima pagina uno o più dei dati sopra indicati saranno, in sede di prima valutazione e salva ogni successiva diversa determinazione del magistrato assegnatario, sottoposte all'attenzione del Procuratore della Repubblica, con proposta di registrazione:

- nel registro dei fatti non costituenti reato (Mod. 45), quando l'atto non consenta, allo stato, di individuare una notizia di reato completa nei suoi elementi essenziali o di apprezzarne l'immediata riconducibilità a una fattispecie incriminatrice;
- nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti (Mod. 44), quando il fatto appaia astrattamente riconducibile a ipotesi di reato, ma non siano indicate, ovvero non risultino sufficientemente individuate, le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito.

Atti provenienti dalla polizia giudiziaria e atti depositati da soggetti privati

Le presenti disposizioni si applicano agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria secondo le modalità organizzative già in uso presso questo Ufficio.

Con riferimento agli atti depositati dai soggetti privati, ivi compresi quelli presentati personalmente ovvero per il tramite del difensore, le disposizioni relative alla collocazione e alla immediata evidenziazione nella prima pagina dei dati sopra indicati acquisteranno efficacia decorsi dieci (10) giorni dalla comunicazione del presente ordine di servizio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di consentire agli Avvocati e agli altri soggetti interessati di adeguare le modalità di redazione e deposito degli atti alle nuove esigenze organizzative dell'Ufficio.

Decorso tale termine, gli atti depositati dai soggetti privati che non rechino, nell'intestazione della prima pagina, uno o più dei dati richiesti saranno, in sede di prima valutazione e salva ogni successiva



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Puleio

diversa determinazione del Magistrato assegnatario, sottoposti alla valutazione del Procuratore della Repubblica secondo le modalità in precedenza indicate.

Si precisa che il termine non incide in alcun modo sulla ricevibilità o sulla validità sostanziale degli atti, né determina, di per sé, conseguenze pregiudizievoli sui diritti delle parti, trattandosi di disposizioni di carattere organizzativo volte ad assicurare la più efficiente gestione degli atti da parte dell'Ufficio e la loro tempestiva acquisizione nei sistemi di gestione telematica. La registrazione provvisoria non preclude la successiva iscrizione nel diverso registro ritenuto corretto, qualora, all'esito dell'esame dell'atto o delle integrazioni eventualmente acquisite, emergano gli elementi necessari per procedere secondo le ordinarie modalità di iscrizione.

La Segreteria avrà cura di selezionare, tempestivamente segnalandoli al Procuratore della Repubblica, i casi dubbi.

Il presente ordine di servizio sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e diffusione agli iscritti, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e sarà pubblicato sul sito istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e conservato agli atti dell'Ufficio. Con separati provvedimenti sono state diffuse le indicazioni da seguire per la redazione delle denunce e degli esposti da parte della P.G. e dei soggetti privati abilitati al deposito telematico delle notizie di reato.

Si confida nella consueta collaborazione istituzionale.

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Giuseppe Puleio

